



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 10
"AMBIENTE E TERRITORIO"



DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il _____ prot. N° 106)

5102 WW 61
19 MAR 2015

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 2817 del 31 MAR. 2015

OGGETTO: Proroga del Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui al D.DG n. 12412 del 24/08/2007, inerente la realizzazione del Parco Eolico denominato "Andali" nel Comune di Andali (CZ).

Ditta: Società Andali Energia S.r.l. via Marconi, 11 – 89812 Pizzo Calabro (VV);

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale è stato conferito l'incarico, all'Ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale delle procedure di V.I.A., di V.A.S. e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTO quanto previsto in ordine alle informazioni da fornire in merito alle richieste di proroga attinenti le fonti rinnovabili, per come riportato nel verbale n. 25 del 28.09.2010 dell'Organo di valutazione p.t.;

VISTO il D.D.G. n. 4733 dell'11/04/2012 "Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii. Approvazione modulistica, con allegati, relativa ai procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA e relative proroghe" in ordine alla documentazione da trasmettere per il procedimento di proroga dei decreti V.I.A.

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

PREMESSO

CHE con D.D.G. n.12412 del 24/08/2007, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni in merito al progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Eolico Andali", in località "Timpone Giudei, Cerza di Galla, la Vizzarra e Uccelluzzo", nel comune di Andali (CZ) presentato dalla Società EPC energia Progetti Costruzioni S.r.l.;

CHE con decreto n. 1053 del 14/02/2008 è stata rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del parco eolico denominato "Andali" nel Comune di Andali(CZ);

CHE con successivo D.D.G. n. 2885 del 06/04/2011 è stata rilasciata dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria Autorizzazione Unica ad una variante sostanziale all'impianto in questione;

CHE nell'ambito del suddetto procedimento autorizzativo della suddetta variante sostanziale il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 23937 del 15/12/2009;

CHE con successivo D.D.G. n. 16194 del 28/11/2013 il Dipartimento Attività Produttive ha disposto proroga del D.D.G. n. 2885 del 06/04/2011, estendendo il termine di fine lavori fissato nell'Autorizzazione Unica di ulteriori 24 mesi;

VISTO

CHE con nota prot. n. 199739 del 18/06/14 il Dipartimento Attività Produttive richiedeva al Dipartimento Politiche dell'Ambiente chiarimenti sulla validità del provvedimento di Compatibilità Ambientale, di cui in premessa, trasmettendo contestualmente la documentazione prodotta dalla società Andali Energia S.r.l., riguardante l'istanza prot. 167612/SIAR del 20/05/14, con la quale la Società richiedeva la voltura in favore della TERNA, Rete Elettrica Nazionale S.p.a., dell'autorizzazione Unica n.1053 del 14/02/2008, della variante sostanziale n. 2885 del 06/04/2011, della variante non sostanziale n. 7376 del 23/05/2013 e della proroga termini n. 16194 del 28/11/2013, per la parte concernente la realizzazione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Belcastro in Comune di Belcastro (CZ) e dei raccordi a 380 kV, in entra-esci, all'esistente elettrodotto a 380kV Magisano-Scandale nei Comuni di Belcastro (CZ) e Petronà (CZ);

CHE nella medesima nota il Dipartimento Attività produttive riconosceva di non avere provveduto all'invio della predetta richiesta di proroga al Dipartimento Politiche dell'Ambiente al fine dei provvedimenti di competenza, inerenti la conferma della validità del decreto di compatibilità ambientale, nell'ambito del procedimento di proroga del provvedimento autorizzazione unica scaturito nel Decreto 16194/2013;



CHE a seguito delle interlocuzioni, avvenute con l'istante, inerenti la documentazione da produrre per la concessione della proroga del giudizio di compatibilità ambientale, con nota prot. n.18 del 03/02/15, assunta agli atti con prot. n. 36810 del 04/02/2015, e successiva integrazione con nota prot. 79081 dell'11/03/2015, il Legale rappresentante della Società Andali Energia S.r.l. trasmetteva al Dipartimento Politiche dell'Ambiente l'aggiornamento documentale per l'impianto eolico denominato "Andali" al fine di confermare la validità del decreto di compatibilità ambientale n. 12412 del 24/08/2007, allegando:

- certificazioni rilasciate dai Comuni ricadenti nell'area oggetto d'intervento attestanti che le condizioni ambientali dell'area oggetto di realizzazione del parco eolico non hanno subito alterazioni rispetto alla data di approvazione del progetto: a) Comune di Andali (CZ) rilasciato in data 26/01/2015 dal Responsabile Area Tecnica ing. Pasquale Barbuto; b) Comune di Belcastro (CZ) rilasciato in data 23/01/2015 dal responsabile Area Tecnica geom. Aquino Rocca; c) Comune di Petronà (CZ) rilasciato in data 02/02/2015 dal Responsabile del Procedimento ing. Antonio Gliotti e dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pasquale Barbuto);
- Relazione Tecnica Asseverata Relazione asseverata dal tecnico Dott. For. Francesco Manti, oggetto di integrazione del 11/03/2015, iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria al numero 600, attestante lo stato dei luoghi nonché la permanenza delle caratteristiche del contesto ambientale rispetto a quelle esistenti all'epoca di rilascio del parere di compatibilità ambientale.

ACCERTATO CHE la società proponente ha presentato la richiesta di proroga dell'Autorizzazione Unica all'Autorità Procedente - Dipartimento Attività Produttive - quale titolare del procedimento, nei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale.

RILEVATO CHE il mancato inoltro della stessa al Dipartimento Politiche dell'Ambiente è stato riconosciuto dall'Autorità Procedente, la quale nella comunicazione prot. n. 199739 del 18/06/2014 ha, altresì, evidenziato, che nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono diversi atti di assenso, nulla osta e autorizzazioni settoriali - tra cui anche il decreto di compatibilità ambientale - ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dell'art. 14-ter comma 4 legge n. 241/1990.

RITENUTO, pertanto, di poter condividere l'assunto del Dipartimento Attività Produttive secondo cui l'istanza di proroga acquisita dallo stesso Dipartimento con nota prot. n. 331944/Siar del 24.10.2013 possa essere presa in considerazione ai fini della proroga del decreto di compatibilità ambientale confluito e compendiato nel procedimento di autorizzazione unica di cui al D.D.G. n. 1053 del 14/02/2008 e D.D.G. n. 2885 del 06/04/2011.

RITENUTO CHE l'istanza di proroga prodotta dall'istante all'Autorità Procedente, Dipartimento Attività Produttive, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa Autorità Procedente, possa essere considerata valida.

DATO ATTO CHE il Dipartimento Ambiente e Territorio esprime le proprie valutazioni di compatibilità ambientale nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica e non di quelli aventi ad oggetto la mera voltura del titolo autorizzativo.

RITENUTO CHE la concessione della proroga del provvedimento di compatibilità ambientale di che trattasi comporti un eventuale aggiornamento/riesame del provvedimento di proroga dell'autorizzazione unica di cui al D.D.G. n. 16194 del 28/11/2013 e del connesso provvedimento di voltura di cui al D.D.G. n. 8112 del 08/07/2014.

RILEVATO CHE le condizioni ambientali dell'area in questione non hanno subito alterazioni dalla data del provvedimento di compatibilità,

DECRETA

- per quanto riportato in premessa, di estendere la validità del D.D.G. n. 12412 del 24/08/2007.
- Di confermare tutte le prescrizioni riportate nel DDG n. 12412/07.
- Di dare atto che il presente provvedimento, in accordo a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e del connesso regolamento regionale, ha validità di anni 5 dalla data di emissione, termine ultimo per la realizzazione dei lavori.
- Di porre divieto alla realizzazione di qualsivoglia opera nelle aree percorse dal fuoco prima



dell'emanazione del DDG n. 12412/07 nel pieno rispetto della Legge 353/2000.

- Di trasmettere il presente provvedimento alla "Andali Energia S.r.l.", ai Comuni di Andali, Belcastro e Petronà, alla Provincia di Catanzaro ed all'ARPACAL per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 14 del Reg. Reg. n. 3/2008 e s.m.i..
- Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Attività Produttive – settore Energia, affinché provveda all'eventuale aggiornamento/riesame del provvedimento di proroga dell'autorizzazione unica di cui al D.D.G. n. 16194 del 28/11/2013 e del connesso provvedimento di voltura di cui al D.D.G. n. 8112 del 08/07/2014.
- Di disporre che l'Ente proponente, qualora applicabile, dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dip. Prov. le competente – almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia degli elaborati di progetto.
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli allegati all'istanza di proroga, inficiano la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, a norma delle vigenti leggi in materia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Ing. Domenico Pallaria

